

Ordinanza N. 01/2022

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 avente ad oggetto *“Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”*, i cinque parchi marini sono stati accorpati nell'Ente per i Parchi Marini Regionali – ente strumentale della Regione - cui vengono demandate le funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali con particolare riferimento ai parchi marini regionali;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 28.12.2016, è stato nominato Commissario Straordinario l'arch. Ilario Treccosti, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ed è stata dichiarata la decadenza degli organi degli enti parco;
- con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 12.12.2017, è stato costituito l'Ente per i Parchi Marini Regionali con sede presso la Cittadella Regionale e sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario - già nominato con D.P.G.R. n. 195/2016 - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- con decreto commissariale n. 01 del 16.02.2018. è stato costituito l'Ufficio provvisorio del Commissario Straordinario;
- con D.G.R. n. 318 del 10.08.2019, l'Ente per i Parchi Marini Regionali è stato individuato quale ente gestore di 28 ZSC marino-costiere;

CONSIDERATO CHE:

- tra le prerogative dell'Ente per i Parchi Marini Regionali rientra la disciplina dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, redatto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10;
- nel tratto di mare, ricompreso all'interno della perimetrazione del Parco Marino Regionale “Baia di Soverato”, sono presenti abitualmente le specie protette *Hippocampus hippocampus* e *Hippocampus guttulatus*;
- occorre intervenire onde evitare un graduale degrado dell'*habitat* marino interessato, dovuto all'attività diportistica che, attraverso l'ancoraggio e/o l'ormeggio, provoca danni all'ambiente sottostante ed in particolare alla fanerogama marina *Cymodocea Nodosa* ed all'*habitat* occupato dalle due specie di cavallucci marini;
- nel novero delle misure di salvaguardia previste dalla Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 rientra la possibilità di limitare gli ancoraggi;

POSTO CHE:

- l'Ente Parco non dispone, allo stato, di strumenti di regolamentazione, indispensabili per disciplinare l'accesso, la fruizione e la tutela dell'area del Parco, quali il Regolamento ed il Piano del Parco;
- nelle more dell'emanazione dei citati strumenti di regolamentazione, sono in vigore, in ogni caso, le misure di salvaguardia, di cui alla Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10;
- negli anni passati, d'intesa con il Comune di Soverato e con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, il tratto di mare all'interno del Parco Marino dove è stata

Il Commissario Straordinario

riscontrata la presenza della suddetta specie è stato delimitato con l'installazione di apposite boe e sono state emanate le relative ordinanze di divieto di ancoraggio e di ormeggio a qualunque unità navale e di divieto di ogni altra attività che possa arrecare danno al fondale;

RITENUTO necessario ed urgente, nelle more della redazione del Regolamento del Parco, emanare norme atte a garantire e tutelare l'integrità dell'ambiente marino, con particolare riferimento alla preservazione delle specie animali e vegetali, oggetto di particolare tutela, presenti in zona, anche al fine di favorire la salvaguardia ed il mantenimento dell'ecosistema marino;

DATO ATTO CHE i contravventori alla presente ordinanza, sono puniti dalle Autorità competenti, ai sensi del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un diverso illecito;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge regionale 21 aprile 2008, n. 10 recante: "Istituzione del Parco Marino Regionale «Baia di Soverato»";

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44: Recante "*Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 2*";

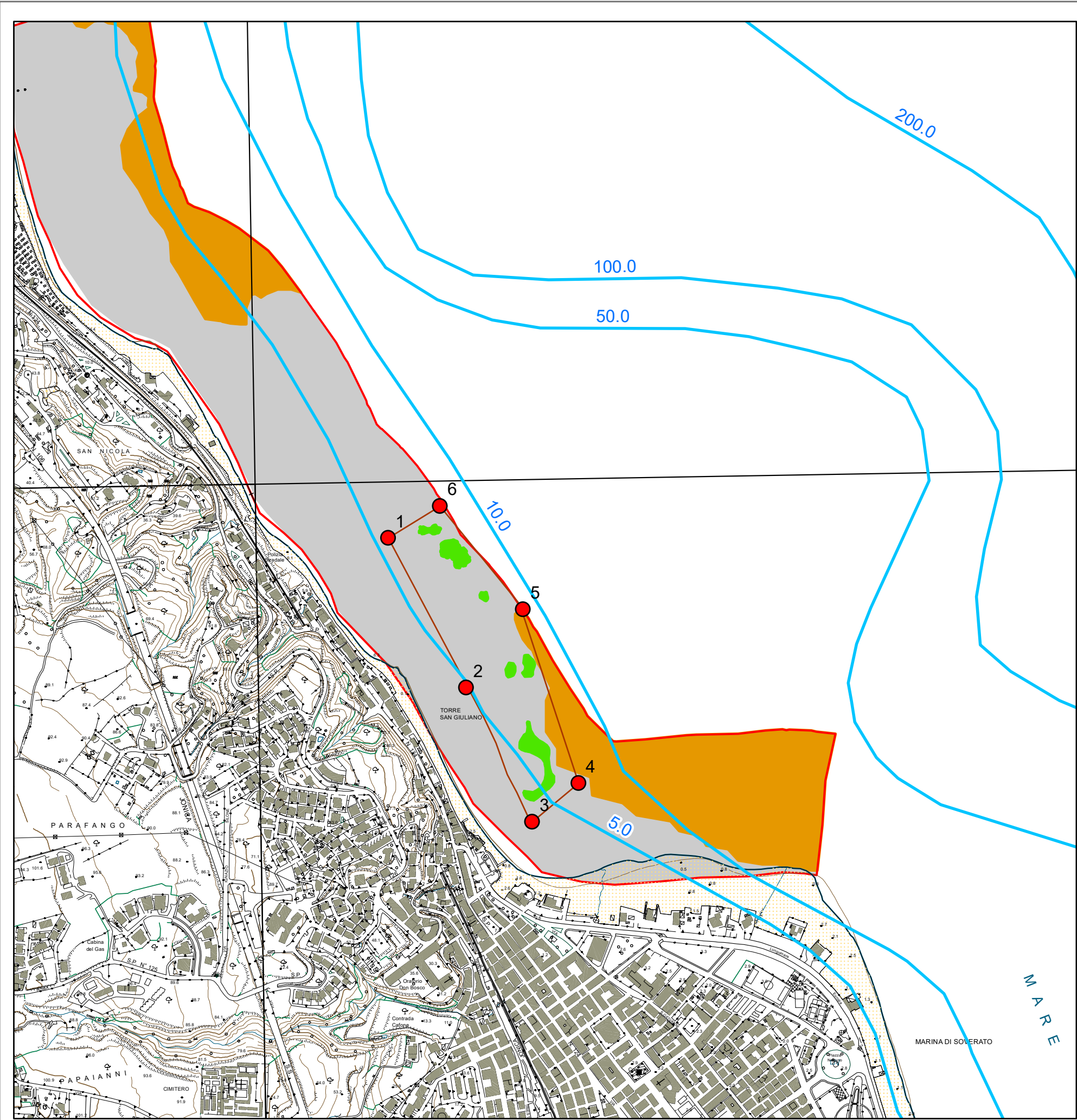
ORDINA

1. di delimitare l'area dai punti da 1 a 6 dell'allegato "A" (da considerarsi quale parte integrante della presente ordinanza), con boe/gavitelli di forma troncoconica di colore giallo, in quanto ritenuta di particolare pregio naturalistico, data la presenza di specie marine animali e vegetali tutelate da normativa nazionale e internazionale;
2. di vietare nell'area di cui all'art. 1 l'ancoraggio a qualunque unità navale ed ogni altra attività che possa arrecare danno al fondale marino;
3. di vietare l'ormeggio alle boe che segnalano la delimitazione dell'area per qualunque unità navale;
4. di trasmettere la presente ordinanza:
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato - anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni derivanti dalle violazioni dei divieti e delle norme vigenti;
 - trasmettere la presente Ordinanza al Comune di Soverato per la pubblicazione all'Albo online e per darne massima diffusione, anche mediante pubblica affissione.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo online e sul portale dell'ente.

Catanzaro, 13.07.2022

arch. Ilario Treccosti



ORDINANZA N. 01/2022
ALLEGATO " A "

Ente per i Parchi Marini Regionale
" Parco Marino Regionale Baia di Soverato
Confinamento aree a Cymodocea Nodosa"

Descrizione fondali

- Fondi mobili
- Prateria di Cymodocea nodosa
- Fondale ad elevata acclività
- Area da perimetrare

Boe



codice	Metriche		Coordinate			
	Long.	Lat.	Geografiche		Long.	Lat.
			Long.	Lat.		
1	634286	4284383	16°32'39.15"	38°41'52.39"	16.544208°	38.697885°
2	634450	4284069	16°32'45.10"	38°41'42.10"	16.546028°	38.695029°
3	634589	4283787	16°32'51.27"	38°41'32.90"	16.547574°	38.692471°
4	634686	4283868	16°32'55.34"	38°41'35.48"	16.548706°	38.693188°
5	634569	4284233	16°32'50.77"	38°41'47.37"	16.547436°	38.696491°
6	634395	4284451	16°32'43.71"	38°41'54.52"	16.545475°	38.698477°